

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese

COM(2011) 681 definitivo

(2012/C 229/15)

Relatrice: **SHARMA**

Correlatore: **ETHERINGTON**

La Commissione europea, in data 25 ottobre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese

COM(2011) 681 final.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 aprile 2012.

Alla sua 481^a sessione plenaria, dei giorni 23 e 24 maggio 2012 (seduta del 24 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 203 voti favorevoli, 12 voti contrari e 12 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) plaude all'impegno della Commissione a favorire le pratiche responsabili da parte delle imprese tramite l'insieme di iniziative politiche delineate nel pacchetto Imprese responsabili⁽¹⁾, che rientra nel quadro della strategia Europa 2020.

1.2 Il CESE osserva che la Commissione rispetta il carattere volontario (che non è sinonimo di «senza impegno») della RSI, che essa evidenzia il fatto che a livello aziendale si sono fatti progressi nella consapevolezza della RSI da parte delle imprese e riconosce la necessità di una flessibilità che consenta alle imprese di essere innovative.

1.3 Il CESE fa notare che la nuova proposta amplia la definizione di responsabilità sociale delle imprese (RSI) al di là del quadro esistente, lasciando tuttavia troppi interrogativi senza risposta. Non chiarisce infatti i seguenti elementi:

— la definizione del termine «impresa», che dovrebbe includere **tutti i soggetti pubblici, privati e della società civile**, onde evitare incomprensioni;

— i diversi approcci culturali alla RSI;

— le differenze tra responsabilità «sociale» e «societale» a seconda che si estenda o meno al di là del luogo di lavoro;

— quali attività volontarie siano soggette all'obbligo di informazione, tenendo presente che tutte le attività di RSI, al di là degli eventuali obblighi giuridici, sono volontarie;

— le misure specifiche per le PMI – la comunicazione prevede un unico approccio indifferenziato da applicare a tutti i tipi di impresa;

— la distinzione tra RSI e governo societario – due ambiti che è indispensabile mantenere separati.

1.4 Il piano d'azione proposto dalla Commissione rispecchia fondamentalmente la vecchia (e ormai abbandonata) definizione di RSI e rappresenta un semplice proseguimento delle attività promozionali condotte negli ultimi dieci anni. Alla luce della nuova definizione di RSI, il Comitato si sarebbe aspettato una serie di programmi relativi alle novità contenute nella «strategia rinnovata», ad esempio iniziative volte a incoraggiare e aiutare le imprese ad assumersi la responsabilità dell'impatto che hanno sulla società e a mostrare alle parti interessate come intendono farlo. In mancanza di tali programmi, il Comitato non può dire molto per quanto concerne la «strategia rinnovata». Può soltanto prendere atto dell'intenzione della Commissione di presentare, entro la prossima estate, una proposta legislativa sulla trasparenza dell'informazione sociale e ambientale fornita dalle imprese di tutti i settori.

1.5 Il Comitato appoggia l'iniziativa di rivedere la direttiva del 2003⁽²⁾ e propone che le imprese che fanno della RSI un'asse della loro strategia o della loro comunicazione forniscano

⁽¹⁾ COM(2011) 685 final.

⁽²⁾ Quarta direttiva sui conti annuali, 2003/51/CE.

ogni anno informazioni sociali e ambientali secondo modalità conformi ai principi di prova e di trasparenza. Si tratta qui di generalizzare pratiche divenute correnti a partire da strumenti di misura e di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

1.6 Il Comitato rammenta che in nessun caso le pratiche di RSI possono sostituirsi alla normativa nazionale né ridurre la portata delle disposizioni contenute in accordi convenzionali risultanti dalla procedura di dialogo sociale. Per fare in modo che questo non avvenga, il CESE valuta molto positivamente la proposta di creare una banca dati che consenta di analizzare e monitorare il contenuto degli accordi internazionali frutto di negoziati e destinati a regolamentare la globalizzazione sotto il profilo sociale e ambientale.

1.7 Per alcune imprese la RSI costituisce un'importantissima attività volontaria di sperimentazione del dialogo con la società civile, che consente loro di essere valutate in termini di impatto sulla società da soggetti interessati a loro esterni.

2. Introduzione

2.1 Il 25 ottobre 2011 la Commissione europea ha pubblicato una nuova comunicazione intitolata *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI)*. In essa viene delineato un piano d'azione con obiettivi realizzabili da attuare tra il 2011 e il 2014.

2.2 Per conseguire l'obiettivo di rinnovare la politica in materia di RSI, la comunicazione si propone di:

- elaborare una nuova definizione della RSI,
- ristabilire la fiducia del consumatore e del cittadino nell'industria europea,
- promuovere la RSI tramite benefici e «premi di mercato»,
- migliorare il quadro normativo,
- integrare di più la RSI nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca,
- allineare meglio gli approcci europei e quelli globali in materia di RSI,
- promuovere il dialogo sociale e la trasparenza,
- creare una banca dati degli accordi quadro internazionali.

2.3 La Commissione aggiorna e amplia la definizione della RSI data precedentemente («l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate») proponendo di definirla come «responsabilità delle imprese per

il loro impatto sulla società» e considerando alcuni aspetti aggiuntivi che le imprese dovrebbero inserire nelle loro strategie di RSI.

2.4 La Commissione intende proseguire il lavoro iniziato con l'adozione di principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale cooperando con gli Stati membri, i paesi partner e le istanze internazionali competenti e spingendo le imprese a rafforzare il loro impegno per l'attuazione di questi quadri.

3. Osservazioni generali

3.1 La RSI viene sviluppata dalle imprese come parte della loro strategia imprenditoriale e come strumento che consente loro di avere un ruolo nella gestione delle sfide sociali, ambientali ed economiche sia interne che esterne. Se sviluppata dalle imprese in un rapporto di dialogo con i vari soggetti interessati, in base a un approccio non normativo, essa può contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020.

3.2 La RSI è un tipo di **approccio improntato allo sviluppo sostenibile**. Essa dovrebbe promuovere il ruolo positivo svolto dalle aziende nella società, che va al di là dei valori puramente economici. In ogni caso, la RSI non deve mai sostituirsi ai diritti sociali garantiti dagli strumenti legislativi o internazionali, che sono principalmente di competenza degli Stati e dei governi.

3.3 In un clima di difficoltà economiche e politiche, l'iniziativa politica RSI offre l'opportunità di assumere un impegno positivo a fianco della comunità imprenditoriale, purché sia chiaro che la RSI riguarda gli sforzi effettuati dalle imprese per promuovere il loro impatto positivo sulla società e per ridurre al minimo quello negativo, attraverso azioni che vanno al di là dei loro obblighi giuridici. Il CESE ribadisce quanto affermato nel parere del 2006 ⁽³⁾, ossia che la RSI deve rimanere un'attività volontaria (che non significa «senza impegno»). Il CESE è dell'avviso che la filosofia della RSI vada reimpostata in uno spirito costruttivo individuando le imprese come **soggetti interessati facenti parte della collettività**.

3.4 Nella revisione di questa politica, è importante riconoscere che nell'attuale clima economico, tutti i gruppi di soggetti interessati sono in difficoltà. Le proposte politiche della Commissione dovrebbero essere complementari all'obiettivo di incoraggiare la crescita – requisito essenziale per creare posti di lavoro di qualità e garantire prosperità, puntando al tempo stesso a **facilitare** l'uso di pratiche più responsabili da parte delle imprese.

3.5 L'attività di RSI assume attualmente diverse **forme e motivazioni**, che ne condizionano l'impatto sulla società. Sarebbe bene che i responsabili politici comprendessero meglio queste diverse motivazioni, e il loro rapporto con le dimensioni, la capacità, il reddito e il settore di attività dell'impresa. L'individuazione dei diversi strumenti e forme di sostegno necessarie per i diversi settori contribuirà a una revisione più consapevole del quadro della politica di RSI. Il Comitato è d'accordo con la Commissione quando afferma che il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali è un

⁽³⁾ GU C 325 del 30.12.2006, pag. 53.

presupposto indispensabile per l'assunzione delle responsabilità che incombono alle imprese per quanto concerne il loro impatto sulla società.

3.6 Con la crescente attenzione per le questioni ambientali, le attività in materia di RSI sono andate aumentando. In questo modo si è creato un equilibrio tra condizioni di lavoro e relazioni sociali da un lato e temi ambientali dall'altro. Alla luce della crisi attuale, la Commissione deve **promuovere il capitolo sociale della RSI**.

3.7 Nel programma di RSI della Commissione vengono trascurati il ruolo e la presenza dell'**economia sociale, comprese le ONG**. La Commissione deve riconoscere il valore e l'importanza di questo settore e il suo impegno per la realizzazione degli obiettivi della RSI sia da solo sia **in partenariato con altri settori**. Deve inoltre valutare l'**impatto indiretto** delle sue proposte sull'economia sociale nel creare collegamenti con le imprese.

3.8 In merito agli impegni che l'UE difenderà alla conferenza Rio + 20, il Comitato sottolinea l'opportunità di una campagna di sensibilizzazione all'informazione extrafinanziaria attraverso la pubblicazione di una relazione periodica in materia di sviluppo sostenibile non soltanto da parte di tutte le imprese di una certa dimensione (più o meno 500 addetti), ma anche da parte delle amministrazioni pubbliche e delle grandi organizzazioni della società civile. Una prospettiva del genere sosterebbe l'interesse della ricerca sugli indicatori per andare al di là del PIL o sull'impronta di carbonio o sul ciclo di vita. Coerentemente con gli impegni di Rio, il Comitato ha già messo in pratica questa impostazione, pubblicando i suoi risultati in base allo strumento di diagnosi EMAS.

3.9 Con la volontà di agire per tappe, il Comitato incoraggia la Commissione a consolidare il quadro regolamentare europeo di valutazione e d'informazione sociale e ambientale previsto dalla direttiva 2003 in corso di revisione. Un quadro europeo di questo tipo, che può essere richiesto a tutte le imprese di grandi dimensioni che facciano della RSI un asse della loro strategia o della loro comunicazione, dovrà appoggiarsi sugli strumenti di misura riconosciuti a livello internazionale e ispirarsi alle legislazioni nazionali già esistenti in diversi paesi europei.

3.10 Grazie alle buone pratiche sempre più numerose, che comprendono gli accordi negoziati nel quadro del dialogo sociale, la RSI illustra in maniera concreta i contributi aggiuntivi forniti dal dialogo civile allo studio e alla risoluzione dei problemi sociali. Il contributo del dialogo civile è fondamentale per sviluppare buone pratiche in materia di RSI che consentano di elaborare una valutazione fruibile dai soggetti interessati, che hanno bisogno di un'informazione di qualità in merito all'approccio volontario adottato dalle imprese o dagli investitori responsabili.

3.11 La comunicazione della Commissione europea non contiene alcun riconoscimento del ruolo svolto dalle donne presenti nei consigli d'amministrazione in materia di RSI e del valore aggiunto che la RSI rappresenta per la comunità in termini economici. È dimostrato che la rappresentanza femminile

all'interno dei consigli di amministrazione e la RSI sono collegati a una *leadership* attenta alla dimensione di genere che esercita un impatto positivo ⁽⁴⁾ sulla RSI.

3.12 L'intermediazione massimizza il potenziale di crescita e il valore sociale dell'attività di RSI associando strategicamente imprese complementari tra loro in termini di bisogni e competenze per formare partenariati di successo; essa dovrebbe quindi essere promossa maggiormente in futuro in quanto buona pratica.

3.13 L'Unione europea va sollecitata a promuovere e a difendere dei quadri internazionali di riferimento vincolanti in materia di RSI. Le imprese dovrebbero rispettare tali strumenti, utilizzarli come orientamento per lo sviluppo delle loro attività di RSI e mostrare alle parti interessate in che modo se ne servono.

4. Osservazioni specifiche

4.1 Nuova definizione della RSI

4.1.1 Il punto di forza della nuova proposta è la definizione aggiornata di RSI. Il CESE tuttavia reputa necessario che la Commissione precisi le accezioni date al termine «impresa» nella definizione, in modo da prevenire qualsiasi equivoco interpretativo. La Commissione deve inoltre chiarire quali nuove politiche saranno elaborate in base alla nuova definizione, incluse le iniziative legislative annunciate. Infine, la Commissione dovrebbe specificare i suoi programmi per promuovere la RSI in tutte le diverse componenti del mondo imprenditoriale, ad esempio le grandi imprese, le PMI e le imprese dell'economia sociale.

4.1.2 Il CESE fa inoltre osservare che la comunicazione è incompleta, in quanto non valuta i risultati ottenuti dalla strategia di RSI in questi dieci anni in termini di impatto sul comportamento delle imprese, in modo da tenerne adeguatamente conto nelle iniziative e nelle politiche che essa propone.

4.1.3 La definizione UE proposta introduce la nozione di responsabilità nel concetto di pratica volontaria. La nuova definizione tiene conto della multidimensionalità della RSI, che viene descritta nella comunicazione ⁽⁵⁾. Occorre prudenza, tuttavia, nel creare un nuovo standard che rischia di essere in conflitto con la norma ISO 26000. L'agenda in materia di RSI, per contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente e inclusiva, deve essere sviluppata dalle imprese attraverso il dialogo con le diverse parti in causa.

4.1.4 Nei servizi pubblici, prodotti e servizi vengono forniti sempre più spesso da organizzazioni diverse che possono provenire dal mondo delle imprese, dal settore pubblico e dall'economia sociale. La definizione proposta abbraccia anche le organizzazioni non commerciali. È tuttavia necessario chiarire ulteriormente sia la definizione che le sue implicazioni per **tutte le imprese** in cui la RSI andrebbe applicata.

⁽⁴⁾ Vedere: <http://newsforchangingtimes.com/2012/02/17/women-boardroom-csr-un-women-ingrid-kragl>

⁽⁵⁾ COM(2011) 681 final, pag. 7.

4.1.5 Le conseguenze della crisi finanziaria sulla società evidenziano il più vasto impatto delle pratiche delle imprese. È giusto che un'impresa debba rendere conto delle sue attività e inserisca nella sua strategia elementi di RSI che incoraggino pratiche più responsabili, specialmente in un contesto di crisi e di inasprimento della concorrenza. Il CESE ritiene tuttavia che la RSI vada reimpostata per sottolineare la **dipendenza reciproca** tra imprese e collettività.

4.1.6 I **legami intrinseci tra imprese e collettività** devono essere all'insegna del dialogo sociale e della trasparenza. In questo campo, i compiti associati alla RSI sono numerosi:

- *legami interni all'organizzazione (all'interno dell'azienda)* – coordinamento delle strutture interne per ottemperare agli obblighi riguardanti il benessere e lo sviluppo dei lavoratori;
- *legami con i soggetti interessati esterni* – operare nell'interesse dell'impresa con gli azionisti, i clienti e altri partner, comprese le autorità pubbliche e le comunità;
- *legami correlati allo specifico quadro locale* – valutare e adoperarsi per migliorare l'impatto delle pratiche dell'impresa sulle comunità locali circostanti e l'ambiente.

Le imprese dovrebbero riconoscere questi legami e adottare la RSI proattivamente come uno degli obiettivi centrali dell'impresa, al fine di ottenerne il massimo valore finanziario e sociale per tutti i soggetti interessati della collettività. Il rafforzamento delle reti locali ⁽⁶⁾ fornirà un canale attraverso cui tutti i soggetti interessati della collettività, comprese le autorità pubbliche, potranno partecipare e collaborare a beneficio della società.

4.1.7 L'approccio adottato dalla Commissione nei confronti delle PMI è lungi dall'essere ideale. Non vi è alcun collegamento tra le attività imprenditoriali e l'impatto delle PMI nell'agenda in materia di RSI nei diversi Stati membri dell'Unione. Inoltre, la Commissione si è lasciata sfuggire l'opportunità di definire una politica globale che rispecchi i nuovi modi di fare impresa, come il commercio elettronico, o migliorare l'informazione alle PMI in materia di RSI.

4.1.8 Nelle proposte del nuovo programma vengono trascurate le PMI. Sebbene la comunicazione non spieghi cosa intenda per «impresa», il linguaggio utilizzato lascia presumere che il punto di riferimento siano le grandi aziende. Eppure le PMI occupano un posto centrale in tutta l'UE nella creazione di crescita e occupazione e il Trattato di Lisbona ne fa il fulcro della competitività. Non è accettabile che venga imposto un unico approccio indifferenziato a tipi diversi di imprese.

4.2 Promuovere l'attività di RSI con benefici e incentivi

4.2.1 È importante riconoscere le motivazioni economiche dietro le attività di RSI. La comunicazione indica una serie di

vantaggi derivanti da tali attività. Bisognerebbe promuoverli meglio, accanto agli esempi di buone pratiche, per informare le imprese e incoraggiarle a un maggiore impegno in fatto di RSI.

4.2.2 Non bisogna tuttavia esagerare i benefici economici di queste attività. Le imprese hanno servizi di marketing e commerciali dedicati alla pubblicità e alla comprensione delle esigenze dei consumatori. **LA RSI è essenzialmente un approccio improntato allo sviluppo sostenibile**, che associa alla crescita economica considerazioni sociali e ambientali. Ridurla al solo esito economico potrebbe provocare effetti negativi, come ad esempio il suo abbandono, qualora i risultati non dovessero essere all'altezza delle aspettative finanziarie.

4.2.3 L'utilizzo degli appalti pubblici come incentivo e «premio di mercato» va considerato con molta prudenza e applicato in maniera adeguata. I criteri sociali, comprese le clausole dell'OIL, devono rimanere collegati al tema del contratto, in modo da evitare che l'attività di RSI sia puramente simbolica e garantire che abbia un valore sociale positivo. In questo modo si potrebbero anche incoraggiare attività di RSI più adeguate ed efficaci da parte dei settori industriali.

4.2.4 È essenziale che le clausole sociali nell'aggiudicazione degli appalti siano improntate alla massima **trasparenza**, onde garantire che nel mercato unico i servizi vengano aggiudicati in modo adeguato e nel rispetto dei principi di concorrenza leale. Sull'uso degli appalti pubblici come incentivo di mercato va consultata la DG Concorrenza.

4.2.5 Le opportunità fondamentali che l'iniziativa per l'imprenditoria sociale (SBI), presentata come politica complementare distinta nel pacchetto della Commissione Imprese responsabili ⁽⁷⁾, avrebbe potuto fornire all'interno dell'agenda di RSI non sono state sfruttate adeguatamente. In un clima di recessione economica, le imprese sono più restie a sostenere spese non recuperabili. È generalmente accettato che le imprese sociali ricorrono al capitale privato per parte dei loro piani di finanziamento ⁽⁸⁾; quindi gli investimenti sociali e l'offerta di servizi non finanziari gratuiti alle imprese sociali di nuova creazione sono un modo per le imprese di ricavare un **utile finanziario e sociale** ⁽⁹⁾ dai loro investimenti in materia di RSI. Entrambe conseguirebbero i loro risultati massimizzando al tempo stesso il potenziale di crescita e la capacità di creare valore sociale.

4.3 Capire le motivazioni e sostenere l'attività di RSI

4.3.1 Attualmente l'attività di RSI si presenta **in varie forme** e risponde a **molteplici motivazioni**, che ne condizionano l'impatto sociale: si va dalla tutela difensiva degli interessi degli azionisti, la beneficenza e la sponsorizzazione, presenti in alcuni Stati membri, ad attività più incisive, strategicamente correlate all'attività principale dell'impresa, oppure volte a trasformare la realtà individuando ed affrontando alla radice le cause dei problemi sociali ⁽¹⁰⁾. Il CESE fa notare che l'adozione di nuove regole potrebbe essere controproducente se in alcuni paesi queste nuove regole portano le imprese a cessare delle attività che comportano obblighi di informazione.

⁽⁷⁾ COM(2011) 685 final.

⁽⁸⁾ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 1.

⁽⁹⁾ COM(2011) 682 final, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ www.csrinternational.org

⁽⁶⁾ GU C 175 del 28.7.2009, pag. 63.

4.3.2 I responsabili politici devono capire la portata di questa attività, onde promuovere un ambiente favorevole a iniziative più strategiche e trasformativo in questo settore. Bisogna evitare che i requisiti riducano l'attività di RSI a uno **standard minimo** e fare in modo che essi rimangano codici volontari, **al di là dei requisiti giuridici obbligatori**.

4.3.3 Sarebbe meglio puntare a incoraggiare l'informazione e l'impegno al dialogo civile a tutti i livelli dell'impresa, dal direttore ai lavoratori, per avere dei programmi di RSI più efficaci e promuovere una cultura più etica all'interno delle organizzazioni. La creazione di appositi gruppi direttivi comprendenti il personale dirigente si è dimostrata valida nel fornire un'efficace orientamento strategico e contribuire all'attuazione dell'attività di RSI.

4.3.4 In linea di massima, autoregolamentazione e coregolamentazione sono strumenti utili, ma bisogna creare meccanismi per evitare che, per conformarsi ai requisiti, le PMI, si ritrovino a sostenere oneri non intenzionali a causa di accordi contrattuali con grandi imprese, come subappaltatori e agenti della catena di fornitura. Il codice deontologico che la Commissione propone di elaborare dovrebbe fornire delle indicazioni a coloro che intendono impegnarsi in attività di RSI, tenendo in debito conto la natura delle azioni di autoregolamentazione e coregolamentazione.

4.4 *L'impegno a favore del ruolo dei lavoratori nel programma di RSI*

4.4.1 È difficile realizzare un programma di RSI all'interno di un'impresa senza l'impegno dei lavoratori. Il programma va definito in collaborazione con i dirigenti, i lavoratori e, ove opportuno, le parti sociali per rappresentare l'etica dell'organizzazione. La RSI va al di là del *team building*: per una strategia di successo l'impegno dei lavoratori è determinante.

4.4.2 In ogni programma di RSI le parti sociali svolgono un ruolo prezioso di diffusione delle informazioni e di potenziamento del dialogo sociale. Nelle aziende interessate bisognerebbe creare piattaforme che garantiscano gli accordi collettivi, la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione inclusiva.

4.4.3 I diritti dell'uomo, le condizioni di lavoro e i rapporti di impiego sono fattori importanti nella multidimensionalità della RSI. Le aziende dovrebbero elaborare iniziative che vadano al di là delle norme e delle linee guida internazionali ed europee basate, da un lato, sulle otto convenzioni dell'OIL relative ai diritti umani fondamentali e concernenti, dall'altro, la salute, il benessere e la formazione dei lavoratori. Tutte le imprese devono avere strutture interne di governo etiche ed eque e non possono ignorare i contratti collettivi.

4.5 *Scambio di conoscenze*

4.5.1 L'apprendimento reciproco tra Stati membri diversi in materia di RSI svolge un ruolo importante (intenzione 9).

Bisogna puntare in modo particolare ad aiutare **tutti gli Stati membri** a sviluppare e aggiornare le loro politiche in materia di RSI e a trarre insegnamento dalle loro politiche passate.

4.5.2 Tutti gli organi statutarî – istituzioni nazionali, regionali, locali ed europee – all'interno dell'UE devono definire e seguire una strategia in materia di RSI, così da essere d'esempio agli altri settori. Nel quadro di questa strategia essi dovrebbero, fra le altre cose, adottare politiche incisive al loro interno, sperimentare modelli e attività innovative, facilitare lo scambio di buone pratiche e guidare lo sviluppo di reti locali per garantire l'impegno della comunità.

4.5.3 In taluni settori industriali, la presenza di piattaforme che coinvolgono più parti interessate potrebbe contribuire a rendere possibile un dialogo serio tra aziende e soggetti interessati sull'uso di pratiche controverse da parte delle imprese e facilitare utili scambi di buone pratiche ed esperienze formative sia all'interno di uno stesso settore che fra settori diversi, tenendo in debito conto l'autonomia dei soggetti interessati per quanto riguarda la definizione dell'ambito di intervento e delle attività della piattaforma. Le pratiche controverse dovrebbero tuttavia anche essere oggetto di sanzioni in tribunale.

4.5.4 È necessario garantire che **le PMI partecipino alle piattaforme dei soggetti interessati**, dato che in passato la partecipazione è stata limitata per lo più alle grandi imprese. Tutte le imprese devono avere la possibilità di partecipare, in modo che interi settori e aree di interesse fondamentale siano rappresentati meglio.

4.5.5 Il CESE sostiene l'intenzione di fornire sostegno finanziario ai progetti per l'istruzione e la formazione in materia di RSI e la sensibilizzazione degli operatori e delle imprese che si occupano di istruzione all'importanza della RSI (intenzione 8). Questo aspetto riveste una particolare importanza per le PMI, che spesso non sono consapevoli delle possibilità che hanno o mancano delle conoscenze per intraprendere nuove esperienze in materia di RSI.

4.5.6 L'uso dei fondi strutturali per le iniziative di RSI va esaminato con molta attenzione. Ricordiamo alla Commissione i tagli previsti nel prossimo programma di finanziamenti strutturali, e quindi nell'assegnazione di fondi a iniziative di RSI verrà esaminata la **chiarezza delle finalità** del progetto in termini di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e di sviluppo regionale. I fondi dovrebbero andare esclusivamente a imprese con capacità e risorse finanziarie limitate, come le PMI e le organizzazioni della società civile, così da aiutarle a sviluppare le loro politiche e il loro impegno in materia di RSI.

4.5.7 Bisognerebbe inoltre sostenere e sviluppare i **portali di informazione** per aiutare le imprese, così come le aziende che si occupano di commercio elettronico, a collegarsi e fornire una piattaforma accessibile per un efficace scambio di buone pratiche, competenze, risorse finanziarie e non a beneficio della società.

4.6 La RSI e i partner dell'economia sociale

4.6.1 Nell'iniziativa politica relativa alla RSI è stato trascurato il **settore della società civile**. Peraltro, le organizzazioni della società civile forniscono dei modelli di strategia imprenditoriale, *governance* e dialogo responsabili e spesso intraprendono attività di RSI. La comunicazione trascura di esaminare la relazione tra il settore commerciale e quello *non profit* in modo dettagliato.

4.6.2 Vi è una lunga storia di collaborazione intersettoriale di cui si dovrebbe incoraggiare il proseguimento, in quanto «l'impegno sociale delle imprese è un importante pilastro per la costruzione e il mantenimento delle istituzioni della società civile»⁽¹⁾.

4.6.3 **Occorre promuovere i benefici reciproci della collaborazione**, onde incoraggiare un'attività di RSI più incisiva. Un partenariato tra collettività e imprese per fare in modo che vi sia corrispondenza tra fabbisogno e qualifiche offerte avrà un impatto sociale ed economico più efficace e benefico. Promuovere un sostegno non finanziario – ad esempio sostenere le attività di volontariato dei dipendenti, fornire servizi gratuiti e fare donazioni in natura, come la messa a disposizione di locali e attrezzature – è importante per ampliare la portata del sostegno offerto dagli altri settori e contribuire a una visione più strategica delle capacità in fatto di RSI.

4.6.4 La **comunicazione** tra settori è essenziale per costruire partenariati efficaci. I servizi di intermediazione⁽²⁾ contribuiscono a razionalizzare e semplificare il modo che due settori hanno di lavorare insieme e a superare le differenze culturali che li separano. Sarebbe opportuno sostenere questi servizi e renderli più facilmente disponibili alle imprese, così da aiutarle a superare le barriere che ostacolano il raggiungimento di un valore condiviso tra settori diversi e un impegno efficace nelle attività di RSI.

4.7 Linee guida e accordi internazionali

4.7.1 L'OIL ha fissato le otto convenzioni fondamentali che costituiscono la base dei diritti a livello globale. Queste convenzioni fondamentali sono già state ratificate dagli Stati membri. L'UE potrebbe dimostrare il suo sostegno facendo in modo che anche i paesi terzi si conformino a tali accordi.

4.7.2 Il CESE sostiene vigorosamente l'intenzione della Commissione di rendere la promozione della RSI perfettamente coerente con gli strumenti globali esistenti, in particolare le Linee guida rivedute dell'OCSE, la dichiarazione dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale, la norma ISO 26000, i principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti dell'uomo e gli accordi quadro internazionali. Chiediamo alla Commissione di spiegare esattamente come conta di farlo.

4.7.3 Le linee guida dell'OCSE sono state approvate da 42 paesi, 24 dei quali sono membri dell'UE. Esse prevedono un meccanismo di *follow-up* unico: un punto di contatto nazionale, responsabile della diffusione delle linee guida e dell'esame dei casi di presunta violazione. Il CESE raccomanda quindi che nella rinnovata strategia UE per la RSI vengano previste risorse per il rafforzamento della capacità per quanto concerne le linee guida dell'OCSE. Raccomanda inoltre che all'interno dei succitati punti di contatto nazionali la Commissione e gli Stati membri assegnino un più ampio ruolo alle parti sociali.

4.7.4 Il CESE ritiene che la politica di RSI debba puntare a fornire alle imprese una direzione strategica, in quanto, da un punto di vista pratico, è difficile monitorare il rispetto degli impegni in materia di RSI nelle imprese con più di 1 000 dipendenti e saranno necessarie ingenti risorse finanziarie da parte dell'UE per attuare questa intenzione (intenzione 10).

Bruxelles, 24 maggio 2012

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON

⁽¹⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 44.

⁽²⁾ Si tratta di intermediari che aiutano organizzazioni operanti in settori diversi a collegarsi fra loro e a costruire dei rapporti di lavoro più efficaci facendo corrispondere esigenze, qualifiche e risorse. Un esempio è dato dalla Pilot Light - <http://www.pilotlight.org.uk>.

ALLEGATO

al PARERE del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti emendamenti, che hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno):

Punto 2.3

Modificare come segue:

La Commissione ~~aggiorna e~~ amplia la definizione della RSI basandosi sulla ~~definizione~~ data precedentemente («l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»), proponendo di definirla come «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società» e introducendo, in modo prescrittivo ~~considerando~~ alcuni aspetti aggiuntivi che le imprese dovrebbero inserire nelle loro strategie di RSI.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 88

Voti contrari: 91

Astenzioni: 23

Punto 4.1

Modificare come segue:

Nuova Estendere la definizione di RSI**Esito della votazione**

Voti favorevoli: 80

Voti contrari: 106

Astenzioni: 23

Punto 4.1.1

Modificare come segue:

Il punto di forza della nuova proposta è la definizione aggiornata di RSI. La nuova definizione ampia e prescrittiva della RSI potrebbe compromettere i progressi compiuti nello scorso decennio, quando la definizione era basata sull'approccio pratico introdotto dalla comunicazione della Commissione sulla RSI del 2006, che comprendeva un'alleanza europea per la RSI. Il CESE tuttavia reputa necessario che la Commissione precisi le accezioni date al termine «impresa» nella definizione, in modo da prevenire qualsiasi equivoco interpretativo. La Commissione deve inoltre chiarire quali nuove politiche saranno elaborate in base alla nuova definizione, e fornire una chiara analisi costi-benefici includere le iniziative legislative annunciate dell'iniziativa legislativa annunciata in merito alla divulgazione di informazioni non finanziarie. Infine, la Commissione dovrebbe specificare i suoi programmi per promuovere la RSI in tutte le diverse componenti del mondo imprenditoriale, ad esempio le grandi imprese, le PMI e le imprese dell'economia sociale.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 85

Voti contrari: 121

Astenzioni: 20

Punto 4.4.2

Modificare come segue:

In ogni programma di RSI ~~le parti sociali svolgono~~ il dialogo tra lavoratori, parti in causa e direzione aziendale svolge un ruolo prezioso, perché aiuta ad adeguare la strategia di RSI in funzione delle esigenze specifiche di ciascuna impresa, ai fini sia della ~~di~~ diffusione delle informazioni e ~~di~~ che del potenziamento del dialogo sociale. Nelle aziende interessate bisognerebbe creare ~~piattaforme che garantiscano gli accordi collettivi, la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione inclusiva.~~

Esito della votazione

Voti favorevoli: 86

Voti contrari: 125

Astensioni: 14
